


# REGOLAMENTO



## **COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA** **AREA NATURALE PROTETTA DI** **BADIA A PASSIGNANO**

Antonello Nuzzo  
Studio associato di urbanistica ed architettura  
Giovanni Maffei Cardellini Alberto Montemagni Daniele Pecchioli

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.46 del 23 settembre 2008

## INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità del Regolamento.....	4
Art. 2 - Contenuti del Regolamento.....	4
Art. 3 - Efficacia ed operatività del Regolamento.....	5
Art. 4 - Adeguamento del Regolamento.....	5
TITOLO II - LE REGOLE DELLA CONSERVAZIONE.....	7
Art. 5 - Le emergenze floristiche e le formazioni vegetali.....	7
Art. 6 - I popolamenti faunistici.....	7
Art. 7 - Il regime faunistico-venatorio.....	8
Art. 8 - Il regime delle acque superficiali ed il rischio erosivo.....	8
Art. 9 - Gli assetti colturali, le aree di rispetto e di transizione.....	9
Art. 10 - Il governo del bosco, il rimboschimento compensativo.....	9
Art. 11 - Le trasformazioni morfologiche, scavi e movimenti di terra.....	10
Art. 12 - Le componenti di caratterizzazione del paesaggio.....	10
Art. 13 - La manutenzione delle sistemazioni naturali ed artificiali, la rinaturalizzazione.....	11
Art. 14 - Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze.....	12
Art. 15 - La ricerca archeologica.....	12
Art. 16 - La raccolta dei prodotti spontanei del bosco e sottobosco e delle piante officinali.....	13
Art. 17 - La prevenzione, salvaguardia e tutela dagli incendi boschivi.....	13
Art. 18 - La quiete naturale: le emissioni luminose, sonore, nell'aria; il traffico su strada e fuoristrada.....	13
TITOLO III - LE REGOLE DELLA VALORIZZAZIONE.....	15
Art. 19 - Condizioni ambientali e spazio rurale: qualità di vita e diversificazione dell'economia.....	15
Art. 20 - La fruizione pubblica; attrezzature e servizi collegati.....	15
Art. 21 - L'accessibilità ed i percorsi.....	16
Art. 22 - La ricettività turistica ed agrituristica.....	17
Art. 23 - L'educazione ambientale, la didattica storica e naturalistica, la ricerca e sperimentazione; luoghi, attrezzature e servizi collegati.....	17
Art. 24 - Le iniziative e manifestazioni.....	18
Art. 25 - Il centro visita ed accoglienza.....	18
Art. 26 - La segnaletica, la tabellazione, i punti di informazione.....	18
TITOLO IV - LA PROMOZIONE, LE AGEVOLAZIONI ED INCENTIVAZIONI.....	20
Art. 27 - La promozione, le agevolazioni, gli incentivi.....	20
Art. 28 - L'utilizzazione del marchio e della denominazione dell'ANPIL; la certificazione di qualità.....	21
Art. 29 - La semplificazione delle procedure: lo sportello unico, le conferenze dei servizi.....	21
TITOLO V - LE MODALITA' DI GESTIONE.....	22
Art. 30 - Il ruolo del Comune, il coordinamento degli Uffici.....	22
Art. 31 - Le intese interistituzionali.....	22
Art. 32 - Il coinvolgimento dei soggetti terzi per servizi ed attività.....	23
Art. 33 - Il monitoraggio e la relazione annuale: art. 20, comma 2, l.r. n. 49/1995.....	23
Art. 34 - Gli organismi consultivi e di proposta.....	24

TITOLO VI - AZIONI, PROGETTI, PROGRAMMI SPECIALI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA .....	25
Art. 35 - Le iniziative di gestione .....	25
Art. 36 - Informazione e documentazione .....	25
TITOLO VII - VIGILANZA, SANZIONI, RIDUZIONE IN PRISTINO DI ATTIVITA' NON CONSENTITE O DIFFORMI .....	26
Art. 37 - I soggetti interessati; coordinamento interistituzionale della vigilanza .....	26
Art. 38 - Graduazione delle sanzioni .....	26
Art. 39 - Sanzioni ordinarie.....	27
Art. 40 - Riduzione in pristino .....	27

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. - Il Regolamento è lo strumento di gestione dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale - ANPIL - di Badia a Passignano, istituita con Delibera del C.C. di Tavarnelle Val di Pesa n....del...
2. - Tramite il Regolamento si perseguono i generali obiettivi istitutivi dell'ANPIL riguardanti la conservazione e la valorizzazione delle risorse costitutive dell'identità dell'area ed in particolare:
  - la promozione del sistema del paesaggio come fattore identitario e marchio di qualità del territorio
  - lo sviluppo delle interrelazioni con il sistema ambientale nel quadro interprovinciale
  - l'incentivazione della ricerca scientifica in campo naturalistico, storico-culturale ed archeologico
  - il rafforzamento dei servizi e dell'educazione e divulgazione ambientale
  - il sostegno all'agricoltura ed alla multifunzionalità delle aziende agricole tramite il loro coinvolgimento nella manutenzione del territorio e del paesaggio
  - la gestione integrata del turismo, nelle sue differenziate espressioni, e la diversificazione dell'offerta locale durante l'anno
  - il recupero e la reinterpretazione degli usi e tradizioni e dell'economia locale anche in funzione degli impieghi del tempo libero

### **Art. 2 - Contenuti del Regolamento**

1. - Nel suo allegato cartografico il Regolamento definisce l'ambito territoriale complessivo dell'ANPIL oggetto d'istituzione individuandone il nuovo perimetro a parziale modifica di quello oggetto di inserimento nel IV Programma regionale per le aree protette 2004 – 2007; ai sensi dell'art. 6.8 delle norme del PS e dell'art. 65 delle norme del RU le modifiche intervenute non costituiscono variante alle loro previsioni.
2. - Agli effetti del regime faunistico-venatorio, di cui al successivo art.7, la perimetrazione complessiva dell'ANPIL, definita nell'allegato cartografico, comprende due distinte aree:
  - l'“Area di prevalente interesse storico-naturalistico” corrispondente alla superficie proposta nel IV Programma;
  - l'“Area di prevalente interesse storico-panoramico” individuata nell'atto istitutivo e nel presente Regolamento in ampliamento alla superficie inizialmente proposta.
3. - Il Regolamento definisce le modalità di esercizio delle attività consentite nell'ambito del perimetro dell'ANPIL, secondo il vigente Piano Strutturale; esso costituisce specificazione delle varie discipline di settore interessate ed in particolare di quelle relative al Regolamento Forestale della Toscana, D.P.R.G. 8.8.2003 n.48/R, al Regolamento Urbanistico ed a quello Edilizio comunale.
4. - L'elevato pregio complessivo dall'ANPIL si esprime nella sua specifica caratterizzazione naturalistica, storico-culturale, morfologica ed estetico-percettiva risultante dalla correlazione di tali

aspetti nel tempo; l'ANPIL costituisce un ambito territoriale omogeneo di tutela e valorizzazione ai sensi della Convenzione europea del paesaggio, L. 9.1.2006 n.14, e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLgs 22.1.2004 n.42 e successive modificazioni.

5. - Ai sensi degli indirizzi comunitari e statali precedentemente ricordati, tramite il Regolamento la gestione dell'ANPIL concorre ad assicurare l'integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistiche ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

6. - Il presente Regolamento, nel quadro delle previsioni del PS e del RU comunale, assicura il mantenimento dei valori costitutivi e delle caratteristiche naturalistiche e morfologiche dei luoghi e promuove il perseguimento di obiettivi di qualità con la definizione ed il controllo di modalità di utilizzazioni compatibili e con la riqualificazione delle parti compromesse e degradate.

7. - In particolare, con riferimento al territorio dell'ANPIL, il Regolamento specifica ed integra gli obiettivi di qualità, negli elementi costitutivi naturali ed antropici come interpretati e definiti per l'ambito 32, Chianti, dall'allegato A, elaborato 4, "Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità", del PIT approvato con Del. n. 72 del 24.7.2007 del Consiglio Regionale della Toscana.

### **Art. 3 - Efficacia ed operatività del Regolamento**

1. - Le disposizioni dei successivi Titoli costituiscono indirizzi e direttive di coordinamento intersettoriale e per materia, in campo ambientale e paesaggistico, territoriale ed urbanistico, per la gestione delle competenze comunali nel perimetro dell'ANPIL e nel riferimento al complessivo quadro provinciale e del particolare ambito intercomunale dei Comuni del Chianti nelle Province di Firenze e Siena; le presenti disposizioni specificano il regime di "invariante strutturale" attribuito all'area dagli Statuti del PS comunale e del PTC provinciale.

2. - La definizione di scelte e priorità nell'utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche in disponibilità attraverso piani e programmi comunitari, statali, regionali concorre alla realizzazione degli obiettivi istitutivi dell'ANPIL secondo le modalità specificate dal Regolamento.

3. - Le disposizioni nei successivi Titoli II e III costituiscono riferimenti operativi anche in occasione della formulazione dei pareri previsti a cura delle apposite Commissioni, riguardanti:

- la formazione di varianti alla strumentazione di piano e degli atti di governo del territorio,
- il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia,
- le autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico ed alla verifica di compatibilità paesaggistica,
- l'approvazione dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e dei relativi atti d'obbligo.

### **Art. 4 - Adeguamento del Regolamento**

1. - Il presente Regolamento ha validità a tempo indeterminato.

2. - All'adeguamento nel tempo del Regolamento si provvede in base alle risultanze della gestione dell'ANPIL, secondo la relazione annuale sulle attività in atto di cui all'art.20 della l.r. n.49/1995 sulle aree protette, e, in particolare, secondo gli esiti dell'attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di monitoraggio; l'adeguamento del Regolamento può interessare anche l'ambito territoriale di riferimento attraverso modifiche al perimetro.

3. - La formazione e l'aggiornamento degli appositi Elenchi di cui al Titolo II, da allegarsi al Regolamento, riguarderanno il censimento e la classificazione delle emergenze floristiche e vegetazionali e dei popolamenti faunistici di pregio, dei manufatti e delle sistemazioni tipiche e di interesse storico ed archeologico, comprensivi del riferimento alla loro localizzazione, allo stato di conservazione ed agli aspetti evolutivi generali; gli Elenchi saranno accompagnati da adeguata documentazione cartografica e fotografica, rilievi e relazioni, utili alla identificazione delle varie emergenze e della loro caratterizzazione.

4. - Nel quadro di vigenti o intervenute disposizioni in materia ambientale, territoriale e paesaggistica ed a seguito degli esiti del monitoraggio e delle attività di ricerca e sperimentazione sono possibili in ogni tempo ulteriori disposizioni specifiche e straordinarie riguardanti provvedimenti urgenti nei vari campi disciplinari, anche per aree limitate, per tempi e modalità di applicazione e durata temporale, secondo particolari esigenze e motivazioni da collegarsi ad eventi eccezionali o emergenze.

## **TITOLO II - LE REGOLE DELLA CONSERVAZIONE**

### **Art. 5 - Le emergenze floristiche e le formazioni vegetali**

1. - La tutela delle emergenze floristiche e delle formazioni vegetali è orientata alla conservazione degli assetti attuali ed al loro miglioramento nei confronti dell'evoluzione storica interpretabile nell'area e nel suo più generale contesto ambientale.

2. - Attraverso i censimenti e le classificazioni attivati con la ricerca scientifica ed a seguito del periodico monitoraggio ambientale saranno individuate le specie ed i loro habitat, eventualmente di interesse regionale, da sottoporre a protezione speciale tramite gli appositi Elenchi, di cui all'art.4, da allegare al presente Regolamento; conseguentemente verranno adottate azioni progettuali e specifiche misure relative al mantenimento e miglioramento della loro caratterizzazione.

3. - Le attività consentite nell'area dovranno evitare il danneggiamento e la distruzione delle emergenze floristiche e delle formazioni vegetali in Elenco, l'alterazione degli habitat attraverso il loro impoverimento, l'isolamento, la frammentazione, la riduzione della biodiversità e l'introduzione di specie estranee; saranno comunque promossi il contenimento e l'eradicamento delle specie infestanti.

4. - Le attività di censimento e classificazione riguarderanno anche esemplari arborei e arbustivi isolati o in macchie, siepi, filari, piantate, da evidenziare non solo per la rilevanza biologica o ecologica del singolo esemplare o del gruppo, ma anche per i valori paesaggistici e scenici espressi, oltre che storici e culturali, da fare oggetto di conservazione; fanno parte dell'Elenco eventuali alberi di alto pregio naturalistico, paesaggistico e storico oggetto delle disposizioni della l.r. n.60/1998 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".

5. - La tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi, risultanti dagli elenchi previsti dalla Sezione II, Capo III, Titolo II del Regolamento Forestale della Toscana, fa parte delle più generali finalità di conservazione delle emergenze floristiche e delle formazioni vegetali oggetto del presente Regolamento.

### **Art. 6 - I popolamenti faunistici**

1. - La tutela delle emergenze faunistiche e dei relativi habitat è orientata alla conservazione degli assetti attuali ed al loro miglioramento nei confronti dell'evoluzione storica interpretabile nell'area e nel suo più generale contesto ambientale.

2. - Attraverso i censimenti e le classificazioni attivati con la ricerca scientifica ed a seguito del periodico monitoraggio ambientale saranno individuate le specie selvatiche ed i relativi habitat, eventualmente di interesse regionale, da sottoporre a protezione speciale tramite gli appositi Elenchi, di cui all'art.4, da allegare al presente Regolamento; conseguentemente verranno adottate azioni progettuali e specifiche misure relative al mantenimento e miglioramento della caratterizzazione del loro habitat, soprattutto nel riferimento al dinamismo dell'ambiente boschivo e

dei coltivi ed in coordinamento col quadro di conoscenze relativo alla flora spontanea, alla vegetazione ed ai relativi habitat.

3. - Le attività consentite nell'area dovranno evitare il disturbo, il danneggiamento e la distruzione dei popolamenti faunistici in Elenco e dei relativi siti riproduttivi, l'introduzione di specie estranee, l'alterazione degli habitat.

4. - A seguito degli esiti del monitoraggio, regolamentazioni temporanee e straordinarie consentiranno di prevenire, evitare, limitare le alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale nei popolamenti e nel loro areale di insediamento, anche attraverso il contenimento di specie selvatiche dannose o in soprannumero.

### **Art. 7 - Il regime faunistico-venatorio**

1. - Limitatamente all'interno del perimetro dell'Area di prevalente interesse storico-naturalistico dell'ANPIL vige il divieto di caccia ai sensi dell'art.33, comma 8, l.r. n.3/1994 e secondo le disposizioni del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale e dei suoi adeguamenti nel tempo.

2. - La gestione dell'assetto faunistico-venatorio complessivo del Chianti, attraverso le disposizioni provinciali e quelle vigenti negli Ambiti Territoriali Caccia interessati, opera all'interno dell'Area di prevalente interesse storico-panoramico tenendo conto delle finalità di conservazione perseguite con l'istituzione dell'ANPIL e col presente Regolamento.

### **Art. 8 - Il regime delle acque superficiali ed il rischio erosivo**

1. - Al controllo del regime delle acque superficiali ed alla prevenzione e compensazione del rischio erosivo è finalizzato l'orientamento delle attività consentite nell'area; queste riguarderanno soprattutto il mantenimento degli assetti agricoli e delle pratiche colturali, il miglioramento della qualità dei suoli e dell'assetto idrogeologico.

2. - Particolare impegno progettuale, attuativo e gestionale è rivolto alla verifica nel tempo della situazione ambientale relativa al regime delle acque superficiali utile a prevenire e contrastare il rischio erosivo ed il dissesto; il contenimento delle trasformazioni sulla morfologia dei versanti e la limitazione delle modifiche alle pendenze deve accompagnarsi al miglioramento o ripristino della funzionalità delle opere di sistemazione, dei drenaggi e del reticolo idraulico superficiale.

3. - La manutenzione periodica delle sistemazioni agrarie costituisce impegno primario da promuovere per il continuo controllo della dinamica nella loro evoluzione storica oltre che funzionale e nelle conseguenti risultanze paesaggistiche; il monitoraggio degli assetti moderni nelle colture specializzate ed intensive e la loro eventuale conversione deve assicurare maggiori garanzie sull'erosione e per una effettiva sostenibilità nell'uso del suolo agricolo.

4. - Valgono le disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana e le misure in applicazione della "Carta per l'uso sostenibile del suolo in agricoltura", art. 3, "Quadro conoscitivo", delle Norme per l'attuazione del RU comunale, secondo le risultanze della ricerca affidata dai Comuni del Chianti all'Università di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Politiche del Territorio e Dipartimento Scienze Economiche e Gestione del Territorio agroforestale.



### **Art. 9 - Gli assetti culturali, le aree di rispetto e di transizione**

1. - Le finalità generali di conservazione e quelle particolari di mantenimento e manutenzione degli assetti culturali affidano il maggiore impegno gestionale dell'area alla prevenzione tanto dei fenomeni di abbandono ed inselvaticamento, che di trasformazioni ambientali radicali, riscontrabili nell'assetto attuale, quale conseguenza del frazionamento fondiario, della specializzazione ed intensificazione delle pratiche agricole tradizionali.

2. - E' all'evidenza il latente rischio di degrado oltre che per fenomeni erosivi, anche per la scomparsa delle sistemazioni originarie e per i movimenti di terra collegati alla meccanizzazione nelle colture specializzate; costituiscono conseguenti effetti da contrastare la banalizzazione dei paesaggi, evidenti nella loro artificialità ed estraneità al contesto per la forte geometria dei confini così introdotti tra le aree sottoposte alle recenti pratiche agricole e gli assetti naturali e seminaturali contermini.

3. - Le pratiche colturali dovranno comunque assicurare la manutenzione delle condizioni ambientali e degli assetti paesaggistici preesistenti tramite il rispetto o il ripristino della morfologia e dell'orientamento delle tradizionali sistemazioni, dei sistemi superficiali di scolo e drenaggio, degli elementi vegetazionali singoli e d'insieme quali siepi, filari, piantate; operazioni di recupero dal degrado e di compensazione o mitigazione dell'impatto da parte di eventuali nuove trasformazioni porteranno, previa autorizzazione, alla sostituzione degli elementi di paesaggio, morfologici e vegetazionali alterati o distrutti con assetti tendenzialmente equivalenti.

4. - La creazione di fasce continue di rispetto perimetrali alle aree lavorate, con interruzione delle colture ad almeno 10 ml. dal limite del bosco o dai confini di proprietà, consentirà una transizione graduale, dagli assetti artificiali recentemente introdotti con le colture specializzate a quelli naturali e seminaturali del contesto. La destinazione di tali fasce continue riguarderà progetti ed iniziative di rinaturalizzazione, rimboschimenti o colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica.

### **Art. 10 - Il governo del bosco, il rimboschimento compensativo**

1. - Al governo del bosco tramite il proseguimento delle ordinarie attività selvicolturali è affidata la conservazione di uno degli ambienti più caratterizzanti l'area dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico.

2. - Importanti e diversificate funzioni devono essere assicurate dall'assetto del bosco:

- elemento di continuità e raccordo con il paesaggio e l'ambiente contermini all'ANPIL;
- habitat per le principali specie animali e vegetali esistenti;
- sede di studio, ricerca e sperimentazione, didattica;
- ambito di fruizione turistica e per gli impieghi del tempo libero, oltre che occasione per attività economiche.

La creazione delle attrezzature essenziali assicurerà nelle stagioni, oltre alla conservazione e protezione, l'accessibilità e lo svolgimento delle varie funzioni richiamate con le modalità consentite.

3. - La periodica pulizia del sottobosco deve comunque garantire il mantenimento sul posto degli alberi morti, schiantati o marcescenti in quanto essenziali per la conservazione della fauna e, in particolare, per l'insediamento di colonie riproduttive, per la nidificazione e l'alimentazione degli uccelli, lo svernamento di talune specie.

4. – La riduzione in estensione delle superfici boscate per utilizzazioni diverse da quelle forestali, nei casi consentiti, sarà compensata con rimboschimenti di terreni nudi di superficie uguale a quella trasformata, per migliorare il paesaggio.

5. - E' promosso il rimboschimento con finalità naturalistiche e paesaggistiche delle superfici incolte e delle fasce continue con coltivazione interrotta ai confini di proprietà e al limite del bosco; tali iniziative, oltre che compensare eventuali abbattimenti, serviranno, anche visivamente, a rendere irregolari i confini e mediare la transizione dall'ambiente naturale o seminaturale a quello, artificiale, dei coltivi.

6. - Valgono le disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana.

#### **Art. 11 - Le trasformazioni morfologiche, scavi e movimenti di terra**

1. - Le modifiche alla morfologia del suolo con movimenti di terra, asporto o deposito di materiali, sono consentite solo temporaneamente per ripristini e riqualificazioni ambientali e paesaggistiche, per le sistemazioni infrastrutturali ed edilizie consentite, per l'esecuzione delle opere periodiche di manutenzione degli assetti attuali collegati alle pratiche colturali.

2. - Le alterazioni del profilo altimetrico e delle pendenze, in occasione degli interventi prima ricordati, se permanenti, sono consentite in dimensione ridotta solo con modalità e per assetti definitivi da sottoporre ad autorizzazione negli aspetti idrogeologici e paesaggistici.

3. - Valgono le disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana.

#### **Art. 12 - Le componenti di caratterizzazione del paesaggio**

1. - L'impegno alla tutela e conservazione dell'ANPIL, è orientato al riconoscimento ed alla gestione dell'intero suo territorio, ai sensi della Convenzione europea del paesaggio e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quale ambito omogeneo di elevato pregio paesaggistico, comprensivo di specifiche valenze naturalistiche e storico-culturali.

2. - Oltre le superfici boscate ed arbustive già tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), “ terreni coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento” del Codice, tale impegno riguarda tutte le altre specifiche componenti del paesaggio corrispondenti essenzialmente ai distinti sub-ambiti caratterizzati dalle destinazioni agrarie, dal patrimonio monumentale e della viabilità storica, dell'edilizia rurale e dei manufatti e sistemazioni tipiche, di interesse storico ed archeologico, esistente e da rinvenire.

3. - L'analisi delle specifiche caratteristiche naturalistiche, storico-culturali, morfologiche ed estetico-percettive del contesto paesaggistico, nelle sue correlazioni, integrazioni e dinamiche di trasformazione, con l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità, porterà al perseguimento di obiettivi di qualità paesaggistica relativi al mantenimento dei valori costitutivi, alla promozione delle utilizzazioni compatibili, alla riqualificazioni delle parti compromesse e degradate in attuazione delle disposizioni del PIT, allegato A, , elaborato 4, “Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità” ricordato all'art. 2, comma 6.

4. - In sede di proposta ed istruttoria progettuale, per tutte le trasformazioni da prevedere entro il perimetro dell'ANPIL, deve essere presentata una documentazione per la verifica di compatibilità paesaggistica secondo gli indirizzi della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice del beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22.1. 2004, n. 42".

5. - La previsione di impatti sulle componenti del paesaggio determinerà, a fronte di effetti significativi e negativi, la definizione di misure di mitigazione e compensazione per annullare, ridurre, riqualificare le alterazioni inevitabili, in tempi e con localizzazione predefinita; per ogni intervento la definizione della dimensione del contesto paesaggistico di riferimento dovrà essere motivata in sede di documentazione per la verifica di compatibilità.

6. - Attraverso censimenti e classificazioni ed a seguito del monitoraggio ambientale, i manufatti e le sistemazioni tipiche di valenza paesaggistica da sottoporre a protezione speciale saranno individuati negli appositi Elenchi di cui all'art. 4, da allegare al presente Regolamento; conseguentemente saranno adottate le misure relative al mantenimento e miglioramento dei loro caratteri e per la loro valorizzazione.

### **Art. 13 - La manutenzione delle sistemazioni naturali ed artificiali, la rinaturalizzazione**

1. - L'interpretazione dell'evoluzione nell'assetto dell'area, con la recente accelerazione e l'accresciuta incidenza di trasformazioni ambientali e paesaggistiche indotte ed incontrollate, porta ad individuare nelle manutenzioni degli assetti colturali e nel costante governo del bosco e del sottobosco le azioni principali di contrasto ai fattori di rischio e vulnerabilità; pertanto alla funzionalità delle sistemazioni agrarie, da mantenere e ripristinare anche con manufatti ed opere che rendano possibile la meccanizzazione agraria, è affidata la prevenzione dei rischi e delle vulnerabilità ricordate.

2. - In particolare le modalità di mantenimento delle colture, con riferimento allo sviluppo della viticoltura specializzata, richiedono adeguate garanzie la cui definizione è oggetto di impegno in sede scientifica e sperimentale attraverso l'applicazione della "Carta per l'uso sostenibile del suolo in agricoltura" di cui all'art. 8, comma 4: orientamenti e regole da rendere operative per assicurare prioritariamente anche il controllo delle acque superficiali e scongiurare l'erosione con conseguente impoverimento e perdita e della qualità dei suoli sulle superfici lavorate.

3. - Ugualmente importante anche dal punto di vista paesaggistico, nella scelta delle tipologie di opere e dei materiali da impiegare, è la sistemazione delle aree di pertinenza dell'edilizia rurale e delle fasce circostanti le sedi viarie, con il compito di creare schermature e transizioni adeguate al raccordo tra ambiti destinati inevitabilmente a restare ambientalmente e paesaggisticamente distinti.

4. - La rinaturalizzazione con specie floristiche esclusivamente locali, nei rimboschimenti ad integrazione delle superfici già boscate e nelle fasce continue di rispetto al margine dei coltivi ed in prossimità degli insediamenti, costituisce misura obbligatoria, compensativa e di mitigazione dei nuovi assetti risultanti dalle attività consentite e dalle inevitabili trasformazioni conseguenti, sempre da sottoporre a verifica di compatibilità paesaggistica e da condizionare conseguentemente.

#### **Art. 14 - Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze.**

1. - Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, rurale e monumentale, secondo gli interventi consentiti dalla normativa comunale vigente, tiene conto delle relazioni con il contesto ambientale e paesaggistico e delle valenze storico-culturali e testimoniali risultanti dalle analisi tipologiche documentate nel censimento e nella classificazione in allegato alle Norme per l'attuazione del RU; particolare rilevanza assumono i riferimenti all'identità ed alla storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose, desumibili dalla loro localizzazione e dai caratteri tipologici e strutturali ancora perfettamente interpretabili e da rendere sempre più espliciti nelle trasformazioni intervenute nel tempo.

2. - Il cambio di destinazione d'uso, se ammissibile, privilegerà le funzioni collegate ed a servizio della valorizzazione dell'area, del mantenimento e della manutenzione degli assetti colturali in essere, dei miglioramenti paesaggistici ed ambientali per la riqualificazione delle parti degradate e compromesse e comunque oggetto di possibili trasformazioni.

3. - L'assetto delle pertinenze è strettamente collegato a quello del patrimonio edilizio a cui si riferiscono e pertanto comporta l'obbligo del mantenimento o del ripristino dell'unitarietà e coerenza originaria, anche nei rapporti paesaggistici ed ambientali con il più vasto contesto rurale; deve osservarsi la conservazione dei materiali, sistemi costruttivi, finiture, arredi vegetazionali tradizionali ed il ripristino di quelli originari ove se ne conservi traccia o documentazione; le superfici impermeabilizzate e le recinzioni devono essere ridotte all'indispensabile e comunque limitate alle strette pertinenze delle parti edilizie.

#### **Art. 15 - La ricerca archeologica**

1. - La promozione ed incentivazione dell'attività di studio, ricerca, sperimentazione nell'ANPIL riguarda anche i beni archeologici e, in particolare e prioritariamente, la formazione del quadro conoscitivo sulla loro presenza e consistenza relativamente alla strutturazione dei percorsi storici di crinale, agli insediamenti di Badia, Poggio al Vento, Castelrotto, agli assetti e manufatti connessi in generale alle sistemazioni colturali ed all'edilizia rurale e religiosa.

2. - La gestione dell'ANPIL promuove la procedura preventiva di accertamento dell'interesse archeologico riguardante estensivamente tutta l'area; al proposito intese con le proprietà e gli operatori interesseranno prioritariamente i terreni sottoposti alle ricorrenti, periodiche pratiche colturali e movimenti di terra e comunque le trasformazioni e gli interventi, anche di manutenzione, del patrimonio infrastrutturale ed edilizio; saranno previste operazioni preliminari di accertamento, da accompagnare al controllo contestuale delle attività, quali:

- l'indagine sui dati di archivio e bibliografici, per la ricerca delle conoscenze storiche e degli esiti di precedenti indagini riguardanti i siti;
- la lettura della geomorfologia del territorio con valutazioni interpretative sulle caratteristiche fisiche dei siti in relazione alle potenzialità insediative nel periodo antico;
- lo studio delle anomalie individuabili tramite la fotointerpretazione;
- la ricognizione di superficie con raccolta sistematica di eventuali reperti.

3. - Intese interistituzionali con la Soprintendenza Archeologica e gli Istituti universitari qualificati in materia potranno assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alle iniziative di formazione del quadro conoscitivo a cui concorreranno, in fase operativa e previo

convenzionamento, le proprietà e gli operatori locali, l'associazionismo culturale e le organizzazioni di categoria.

4. - I materiali rinvenuti e le documentazioni relative, comprensiva di quelle desunte dalla ricerca archivistica e bibliografica, costituiscono occasione di arricchimento delle conoscenze complessive sull'area e sono oggetto di informazione e divulgazione per le finalità istitutive di conservazione e valorizzazione complessiva dell'ANPIL, per l'assetto finale dei siti specifici e per la verifica di compatibilità sulle attività e trasformazioni ammissibili.

#### **Art. 16 - La raccolta dei prodotti spontanei del bosco e sottobosco e delle piante officinali**

1. - La raccolta dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco e delle piante officinali, secondo le disposizioni vigenti, è consentita nelle forme, nei tempi e con le modalità tradizionali atte ad assicurare la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo, sempre nel rispetto della conservazione della quiete e dell'ambiente naturale circostante nelle sue componenti.

2. - La raccolta è consentita senza limitazioni, ove non previsto dalle norme vigenti, sempre che non sia per fini commerciali, che sia collegata alle normali, periodiche pratiche colturali di pulizia e manutenzione del territorio rurale e se praticata dai proprietari o da chi, a qualunque titolo, abbia in gestione propria l'uso del bosco o dei coltivi.

3. - La raccolta potrà subire limitazioni ed essere oggetto di specifiche modalità, anche stagionali, in riferimento all'ubicazione dei siti caratterizzati dalla presenza delle specie faunistiche e floristiche, di formazioni vegetali di particolare pregio e relativi habitat inseriti negli Elenchi di cui all'art.4 la cui conservazione è sottoposta a misure speciali con periodico monitoraggio.

#### **Art. 17 - La prevenzione, salvaguardia e tutela dagli incendi boschivi**

1. - L'osservanza delle disposizioni vigenti, previste dalla l.r. n.39/2000, “Legge forestale della Toscana”, in materia di prevenzione, riduzione del rischio e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, costituisce aspetto integrante delle attività di conservazione e valorizzazione dell'area agli effetti dell'educazione ambientale, del monitoraggio, del controllo e sorveglianza e della promozione di comportamenti adeguati da parte della fruizione pubblica.

2. - La realizzazione di impianti e opere di servizio, fisse o provvisorie, per la prevenzione e sorveglianza - quali torrette d'avvistamento e depositi d'acqua - terrà conto delle condizioni ambientali e paesaggistiche dei luoghi interessati; ove possibile sarà privilegiata l'utilizzazione di sedi localizzate nel territorio contermini all'area, garantendo comunque adeguata accessibilità in caso di emergenza e la riduzione o compensazione degli eventuali inevitabili impatti conseguenti.

#### **Art. 18 - La quiete naturale: le emissioni luminose, sonore, nell'aria; il traffico su strada e fuoristrada**

1. - Il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di quiete naturale costituisce il presupposto per la tutela complessiva dell'ANPIL tramite il controllo dei fattori di disturbo e di inquinamento

acustico, luminoso, dell'aria; al proposito con la sensibilizzazione di residenti, operatori e visitatori è promossa l'osservanza di comportamenti rispettosi della caratterizzazione dei luoghi nell'uso della viabilità e degli itinerari, nella gestione delle attività ordinarie e delle iniziative ed eventi straordinari all'aperto, nell'esercizio degli impianti tecnologici anche attraverso il loro adeguamento alle disposizioni vigenti.

2 - Il mantenimento della quiete naturale costituisce condizione di ammissibilità per la realizzazione di opere e lo svolgimento delle attività consentite da previsioni e norme vigenti e per la fruizione di servizi, sedi e percorsi di visita nella loro varia caratterizzazione, con modalità di frequentazione che possono variare stagionalmente, secondo i luoghi interessati, i mezzi di accesso, le categorie di utenza, il numero di presenze.

3 - Le condizioni di quiete naturale devono essere prioritariamente assicurate con la prevenzione di occasioni di disturbo in relazione all'area urbanizzata ed alle zone contermini, in corrispondenza della viabilità di accesso ed in attraversamento e nelle aree sottoposte a lavorazioni agricole in seguito all'impiego dei mezzi meccanici.

4. - La prevenzione dell'inquinamento luminoso riguarda ogni forma di irradiazione esterna di luce artificiale, comprese quelle a scopo pubblicitario; la illuminazione artificiale all'aperto, da parte tanto della gestione pubblica che di quella privata, deve essere contenuta all'interno delle aree a cui è funzionalmente dedicata, evitando la diffusione libera ed in particolare verso il cielo e comunque sopra la linea dell'orizzonte.

5. - I Piani e Regolamenti comunali di classificazione acustica, secondo la l.r. n.89/98, "Norme in materia di inquinamento acustico", e per la illuminazione pubblica, secondo la l.r. n.37/2000, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", tengono conto della presenza dell'ANPIL e delle particolari condizioni in cui hanno luogo le attività e si realizzano le destinazioni d'uso consentite entro il perimetro dell'area protetta e nel territorio contermini, secondo gli orientamenti del presente Regolamento.

6. - La circolazione motorizzata fuoristrada è consentita solo ai mezzi agricoli, ai mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza ed a quelli degli aventi diritto all'accesso ai fondi non direttamente serviti da sedi viarie adeguate.

7. - Le risultanze nel tempo del monitoraggio della quiete naturale possono dar luogo al perfezionamento della presente disciplina e ad eventuali provvedimenti temporanei e straordinari per prevenire, annullare, ridurre, compensare situazioni di disturbo ed in generale per la corretta gestione di attività ed impianti e per la fruizione sostenibile delle risorse dell'area, secondo la caratterizzazione delle diverse localizzazioni.

## **TITOLO III - LE REGOLE DELLA VALORIZZAZIONE**

### **Art. 19 - Condizioni ambientali e spazio rurale: qualità di vita e diversificazione dell'economia**

1. - La gestione dell'ANPIL assicura il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi interessati, comprensive della qualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, delle attività agro-silvo-pastorali e dell'agricoltura biologica quali elementi identitari e fondativi delle economie locali; al conseguimento di questi obiettivi concorre il presente Regolamento, attraverso la sua applicazione e l'adeguamento nel tempo secondo gli esiti riscontrati.

2. - La gestione dell'ANPIL si caratterizza attraverso la coerenza ai principi generali di sostenibilità ed a quelli specifici desumibili dalla programmazione regionale in materia di sviluppo agricolo in area protetta, in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale nel cui ambito perseguire il consolidamento della qualità delle condizioni di vita, la multifunzionalità dell'impresa contadina e la diversificazione dell'economia locale.

3. - Il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, tramite la valorizzazione delle specifiche risorse dell'area, è promosso ed indirizzato nella gestione dell'ANPIL attraverso il ricorso a misure finalizzate prioritariamente all'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e di quelli forestali secondo le disposizioni della politica comunitaria in materia.

### **Art. 20 - La fruizione pubblica; attrezzature e servizi collegati**

1. - La valorizzazione delle risorse dell'area, sempre e comunque subordinata alle regole della conservazione di cui al precedente Titolo II, terrà conto delle forme e modalità sostenibili della fruizione pubblica: l'iniziativa pubblica e quella privata concorreranno all'accoglienza individuale o organizzata per gruppi, attraverso un'offerta differenziata per motivazioni e tematiche, con caratterizzazione permanente o temporanea secondo le stagioni; ove possibile, con apposite attrezzature adeguatamente segnalate, sarà favorita l'accessibilità e la fruizione agevolata per le categorie svantaggiate.

2. - Le tematiche principali di fruizione riguarderanno:

- i valori storico-culturali: principalmente concentrati nel centro di Badia, nelle emergenze di Poggio al Vento e di Castelrotto, ma diffusamente riconoscibili nell'edilizia rurale sparsa;
- i valori naturalistici: nella prevalente parte boscata a coronamento del fosso di Rimaggio, verso i confini dell'area ed in collegamento con il contesto geografico-ambientale;
- i valori paesaggistici: nelle singole emergenze storiche e rurali e nello scenario complessivo percepibile dai vari punti di osservazione panoramici: sui percorsi di crinale e verso la strutturazione degli insediamenti sparsi, il bosco, i coltivi.

3. - La dotazione di base di servizi, attrezzature ed arredi sarà inizialmente comune tanto alla fruizione complessiva con motivazioni generali, quali l'escursionismo, l'attività ricreativa e del tempo libero, che per quella a carattere specialistico e tematico; nel riferimento a quest'ultima forma di fruizione, con il perfezionamento della gestione dell'area attraverso le risultanze degli Elenchi

dell'art. 4 potranno ottenersi indicazioni utili ad orientare ulteriormente la visita nel dettaglio dei luoghi culturali, storici e panoramici, dell'osservazione naturalistica, della ricerca scientifica, dell'educazione ambientale e della didattica.

4. – I caratteri della fruizione si dovranno pertanto differenziare nel tempo secondo le disponibilità conoscitive e funzionali già in essere e quelle potenziali per ulteriori utilizzazioni tanto in zona rurale che in quella urbana e monumentale; a partire dagli spazi già pubblici e di uso pubblico, da integrare ed estendere con il contributo collaborativo della proprietà privata, anche in forma convenzionata, le dotazioni relative alla strutturazione risultante riguarderanno percorsi, servizi, attrezzature ed arredi, inizialmente minimali, da predisporre con gradualità ma sempre attraverso progettazione unitaria e coerente.

5. - In zona rurale, in corrispondenza ed a servizio dei percorsi di visita e degli itinerari tematici, la dotazione riguarderà la segnaletica, attrezzature ed arredi di informazione e per la sosta con predisposizione di ripari, anche per l'osservazione naturalistica, eventuali punti di ristoro e possibilità di accensione di fuochi protetti; tale arredo sarà di norma amovibile, con l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali, sistemato su superfici permeabili con opere murarie e trasformazioni morfologiche e vegetazionali minimali.

6. - In zona urbana ed in corrispondenza dell'insediamento storico e monumentale di Badia, presso i servizi di accesso e ristoro già esistenti a gestione privata, sarà localizzato il centro visita per la prima accoglienza e documentazione sulla caratterizzazione complessiva dell'area, sulle fruizioni possibili, sulle modalità relative e le funzioni collegate; in corso di gestione è prevedibile il completamento delle disponibilità con la predisposizione di opportunità per sedi di riunione, esposizioni, manifestazioni ed eventi, locali per lo studio, la ricerca, la didattica anche in collegamento con l'accessibilità da assicurare al ricco patrimonio di beni archivistici riguardanti l'evoluzione storica delle proprietà, dei coltivi e del paesaggio.

### **Art. 21 - L'accessibilità ed i percorsi**

1. - L'attraversamento dell'area sul percorso di crinale da parte della viabilità principale rende obbligato l'accesso all'ANPIL in corrispondenza del centro storico e monumentale di Badia dove esiste già la dotazione iniziale di servizi e parcheggi di cui è da prevedersi l'espansione e riorganizzazione differenziata per mezzi individuali e collettivi, pubblici e privati, per i residenti ed i visitatori.

2. - Attraverso la progettazione unitaria, da tale punto di ingresso principale, saranno individuati i percorsi di visita prioritariamente sulle sedi esistenti e desumibili dalla cartografia storica, da utilizzare attraverso la loro eventuale riattivazione, adeguamento e periodica manutenzione; nuovi sentieri potranno essere previsti, in rete con quelli esistenti, per rendere accessibili i luoghi di sosta e di osservazione presso le emergenze e le risorse specifiche in Elenco, in funzione di itinerari tematici a collegamento dei luoghi di interesse naturalistico, storico e panoramico complessivo.

3. - L'organizzazione e regolamentazione del traffico riguarderà il contenimento dei mezzi pubblici e di quelli dei visitatori in corrispondenza della viabilità in attraversamento, con un parcheggio unico per gli autobus presso il centro visita di Badia e più parcheggi per auto, di dimensione ridotta, da realizzare fuori dell'abitato, all'inizio dei percorsi segnalati distintamente come pedonali, ciclabili, a cavallo.



4. - Fuori dalla viabilità principale in attraversamento è consentita la libera circolazione di mezzi motorizzati esclusivamente sulle sedi stradali minori di importanza locale, solo da parte dei residenti, degli operatori, dei visitatori autorizzati ospiti nell'area e per l'accesso alle proprietà private.

#### **Art. 22 - La ricettività turistica ed agrituristica**

1. - Stante la buona strutturazione della complessiva offerta turistica ed agrituristica nel territorio chiantigiano e l'avviata esperienza gestionale nel settore, l'ulteriore sviluppo della ricettività interessante direttamente l'ANPIL sarà limitato ai casi di recupero e ristrutturazione dell'edilizia rurale e delle sistemazioni di pertinenza con le modalità consentite; dovrà essere dimostrata l'adeguatezza delle strutture esistenti e da trasformare ad una loro rifunzionalizzazione e gestione sostenibile, eventualmente convenzionata, coerente con le finalità di conservazione e valorizzazione dell'area e delle sue differenziate risorse.

2. - E' promosso ed incentivato lo sviluppo di forme sostenibili di ricettività, la conversione e l'adeguamento delle strutture esistenti per quanto riguarda il risparmio idrico ed energetico, il trattamento ed il riciclaggio degli scarichi, la gestione complessiva dei rifiuti in forma differenziata - raccolta, riutilizzo, recupero, stoccaggio, smaltimento -, l'impiego di prodotti e materiali biologici e non inquinanti, l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. - Alla conduzione delle attività ricettive è richiesta disponibilità a collaborare in forma coordinata nell'informazione e documentazione sulle caratteristiche dell'area e delle sue risorse, anche relative alle produzioni tipiche locali, sulle opportunità e modalità di fruizione possibili, secondo le finalità istitutive dell'ANPIL e gli obiettivi di qualità complessiva perseguiti con la sua gestione.

#### **Art. 23 - L'educazione ambientale, la didattica storica e naturalistica, la ricerca e sperimentazione; luoghi, attrezzature e servizi collegati**

1. - La caratterizzazione naturalistica, storico-culturale, paesaggistica dell'area, nell'insieme e nel dettaglio dei valori oggetto di censimento e classificazione attraverso gli Elenchi dell'art.4, costituisce la motivazione per corrispondenti forme di valorizzazione, sempre collegate alla conservazione, tramite la ricerca e sperimentazione sul campo, la didattica, l'educazione ambientale.

2. - All'attività di ricerca è affidata la formazione degli Elenchi e la gestione del monitoraggio sull'assetto ambientale dell'area e sulla sua evoluzione nel tempo; la sperimentazione costituirà occasione per l'individuazione di criteri e modalità circostanziate per la conservazione e la valorizzazione; gli esiti di tali impegni comporteranno l'attivazione di specifiche sistemazioni quali sedi attrezzate per l'osservazione naturalistica e laboratori all'aperto per la didattica, con eventuale apertura al pubblico in forma condizionata e stagionale.

3. - Il centro visite di Badia costituirà la struttura di base permanente per la fruizione culturale complessiva, offrendo la necessaria disponibilità di locali, servizi ed attrezzature per le funzioni informative, di studio, documentazione e didattica, sia negli aspetti naturalistici che storico-culturali, nel riferimento ai beni archivistici riguardanti l'evoluzione storica delle proprietà, dei coltivi e del paesaggio locale.

#### **Art. 24 - Le iniziative e manifestazioni**

1. - Sono consentite attività, iniziative, manifestazioni con finalità ricreative e culturali destinate a richiamare e concentrare pubblico in circostanze specifiche purchè temporanee e strettamente attinenti, o comunque coerenti e riferibili alla gestione della conoscenza e valorizzazione dell'area e delle sue risorse, delle produzioni tipiche, delle usanze, tradizioni e consuetudini locali.
2. - Costituiscono condizioni pregiudiziali di ammissibilità, oltre al rispetto delle generali previsioni e norme vigenti in materia, l'esistenza di adeguata accessibilità ai luoghi interessati, la disponibilità di spazi e strutture, anche in precario, dimensionate secondo il prevedibile carico di presenze, anticipatamente concordato col Comune, con la dotazione dei necessari servizi.
3. - I presupposti di ammissibilità riguarderanno anche l'esistenza, o la predisposizione, di elementi certi di valutazione relativi ai conseguenti impatti ambientali, paesaggistici, sulla quiete naturale relativamente alle eventuali emissioni luminose e sonore, la loro possibile minimizzazione e compensazione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi in tempi prefissati secondo impegni tassativi.

#### **Art. 25 - Il centro visita ed accoglienza**

1. - La valorizzazione dell'area tramite le forme complessive di fruizione pubblica, ed in particolare le funzioni stabili o stagionali secondo quanto previsto nei precedenti artt. 20 e 23, insieme ai servizi collegati, trovano nell'unico centro visita ed accoglienza, all'interno del perimetro dell'ANPIL, la principale struttura organizzativa e di rappresentanza.
2. - Il centro visita ed accoglienza, quale sede comunale decentrata, è localizzato nell'area urbana di Badia in corrispondenza della viabilità principale d'accesso, con la possibile utilizzazione, anche convenzionata, delle volumetrie monumentali esistenti da adeguare alle modalità dell'utilizzazione pubblica richiesta, con dotazione di attrezzature e servizi collegati al complesso delle funzioni permanenti e temporanee qui ospitate.
3. - Per assicurare all'attivazione del centro sollecite soluzioni possono essere trovate sistemazioni alternative alla sede definitiva, transitorie o parziali ma sempre nel rispetto della caratterizzazione e funzionalità complessiva qui delineata.

#### **Art. 26 - La segnaletica, la tabellazione, i punti di informazione**

1. - La rete complessiva dei percorsi, a partire dagli accessi collegati alla viabilità principale, è evidenziata tramite segnaletica generale, tabellazione e punti di informazione che individuano ed illustrano, attraverso progettazione unitaria nell'immagine e nella grafica, gli itinerari tematici, pedonali, ciclabili, a cavallo, secondo gli argomenti naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e secondo la disponibilità di servizi ed il grado di accessibilità anche nel riferimento alla fruibilità da parte delle categorie svantaggiate.
2. - La tabellazione perimetrale dell'ANPIL è eseguita con le modalità di legge in osservanza della vigente disciplina faunistico-venatoria.

3. - I punti di informazione, oltre l'eventuale arredo in dotazione e le attrezzature per la sosta, il riparo e l'osservazione, saranno forniti di tabelle illustrative sulla caratterizzazione del sito in cui si localizzano e sui comportamenti raccomandati ai visitatori.

4. - Fatta salva la segnaletica istituzionale in essere, è consentita quella pubblicitaria di iniziativa privata, ad integrazione ed in sostituzione di quella esistente, solo nel rispetto delle caratteristiche grafiche e d'immagine unitarie previste per tutta l'area; tale segnaletica, se relativa ad attività e presenze ufficialmente riconosciute, sarà contrassegnata dal marchio dell'ANPIL; tale riconoscimento costituisce garanzia della qualità di quanto oggetto di segnalazione, della sua tipicità e coerenza con le finalità generali dell'area protetta, in osservanza di accordi e forme di convenzionamento anche con il ricorso di appositi disciplinari relativi a tempi e modalità degli impegni posti in essere, secondo quanto previsto all'art. 28.

## **TITOLO IV - LA PROMOZIONE, LE AGEVOLAZIONI ED INCENTIVAZIONI**

### **Art. 27 - La promozione, le agevolazioni, gli incentivi**

1. - A sensi degli art.7 della L. n. 394/1991 e della l.r. n.49/1995, normativa statale e regionale sulle aree protette, la gestione dell'ANPIL comprende misure di incentivazione, agevolazione e promozione economico-sociale rivolte ad attività ed iniziative di soggetti privati o di enti pubblici o privati coerenti con le finalità dell'area protetta; l'adozione di tali misure tiene conto del loro valore strategico in funzione del coordinamento con l'azione comunale, della qualità progettuale, di attuazione ed esercizio, del settore di intervento ed operatività e della localizzazione; ai sensi delle citate leggi sulle aree protette al finanziamento di tali misure è attribuita priorità nel quadro dei programmi di spesa comunitari, nazionali, regionali; i bilanci del Comune ne prevedono forme e modi di attivazione secondo la disponibilità delle risorse, la loro provenienza, finalizzazione, modalità di erogazione.

2. - Ai fini dell'applicazione della L. n. 378/2003, "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", e della regolamentazione conseguente, l'individuazione delle tipologie edilizie esistenti nel contesto paesaggistico ed ambientale dall'ANPIL, desunte dal catasto Leopoldino e da quello d'impianto, nella loro differenziata caratterizzazione risultante dalla classificazione allegata al RU, costituisce proposta comunale di priorità nella formazione dei programmi regionali per l'utilizzo dei benefici di legge.

3. - Le agevolazioni previste dal presente Regolamento tramite la gestione dell'ANPIL riguardano attività ed iniziative di soggetti terzi coerenti con le finalità istitutive quali il mantenimento degli assetti culturali, l'erogazione di servizi ambientali e la manutenzione delle strutture collegate, l'accessibilità e la fruizione pubblica nelle proprietà private; a tali iniziative ed attività si consentono particolari modalità e procedure attuative, tramite priorità, semplificazioni e deroghe procedurali, strettamente riferite al riconoscimento del loro valore, da verificare nel tempo, in sede attuativa, per quanto riguarda finalizzazione, qualità e funzionalità in rapporto alla gestione dell'ANPIL.

4. - Le incentivazioni riguardano attività ed iniziative da parte di privati, nei settori oggetto di promozione, prima ricordati, coerenti con le finalità istitutive, a cui si riconoscono contributi, premi e comunque vantaggi economici per investimenti e spese in particolari categorie di opere ed attività e, soprattutto, per la prevenzione del degrado, il recupero ed il risanamento ambientale e paesaggistico.

5. - I beneficiari di agevolazioni ed incentivi sono prioritariamente i residenti, proprietari ed operatori nell'area, secondo modalità e criteri di selezione previsti nei programmi di spesa ai sensi dell'art.12, L. n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; la disponibilità al convenzionamento costituisce condizione preliminare per l'ottenimento dei benefici.

### **Art. 28 - L'utilizzazione del marchio e della denominazione dell'ANPIL; la certificazione di qualità**

1. - Con l'attribuzione del marchio dell'ANPIL ed il consenso all'uso della sua denominazione si riconoscono all'iniziativa di soggetti terzi gli specifici requisiti di coerenza con i generali obiettivi di conservazione e valorizzazione ed, in particolare, l'impegno all'affermazione e diffusione della cultura della qualità globale in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale; il marchio e la denominazione attestano la partecipazione ed il concorso, anche diretto, di proprietari, imprenditori ed operatori nella gestione dei servizi per la fruizione pubblica.
2. - In attuazione della generale azione promozionale dell'area protetta, accordi tra le parti per l'uso del marchio e della denominazione conterranno disposizioni specifiche relative al campo d'applicazione, criteri, procedure e modalità di concessione, benefici economici e garanzie collegate, misure di sorveglianza e controllo di efficienza ed efficacia negli esiti, sanzioni per inadempienze o trasgressioni; appositi disciplinari potranno costituire orientamento agli accordi nei casi più complessi.
3. - A seguito dell'attribuzione del marchio e della denominazione e dei controlli sul rispetto dei relativi disciplinari, gli esiti conseguiti consentiranno la certificazione di qualità per prodotti, attività, iniziative a cura dei soggetti terzi nell'ambito dell'area protetta in coerenza e coordinamento con la sua gestione pubblica; tale certificazione integra e tiene conto di altre certificazioni eventualmente esistenti.

### **Art. 29 - La semplificazione delle procedure: lo sportello unico, le conferenze dei servizi**

1. - L'accettazione delle istanze relative all'attuazione o al mantenimento delle attività consentite, la loro istruttoria, il rilascio di pareri, di autorizzazioni, di ogni titolo abilitativo ed in genere il perfezionamento nell'ambito dell'ANPIL di ogni procedura attivata da previsioni e norme vigenti viene portato a termine in forma coordinata e contestuale tra tutti gli uffici pubblici responsabili in materia sul territorio e sull'ambiente: in particolare tale collaborazione riguarda la gestione del PS e del RU comunale, delle verifiche di compatibilità paesaggistica, del vincolo idrogeologico e forestale, dei PAPMAA.
2. - Intese tra Comune e Provincia, attraverso il coinvolgimento degli uffici pubblici responsabili per materia, formalizzano il comune impegno a generalizzare lo snellimento e semplificazione delle procedure dando luogo a particolari intese o eventuali accordi di programma, anche con l'organizzazione di uno sportello unico per l'ANPIL.
3. - Lo Sportello unico comunale SUAP / SUE, oggetto della regolamentazione vigente, costituisce punto di riferimento anche per la gestione dell'ANPIL: per ogni rapporto tra soggetti pubblici e privati in materia edilizia, paesaggistica, faunistico-venatoria, idrogeologica ed agricolo-forestale negli aspetti informativi e per il perfezionamento delle pratiche riguardanti direttamente ed indirettamente il suo territorio.
4. - Il ricorso a conferenze dei servizi assicura istruttorie coordinate ed unificate tra più uffici, anche tra distinte amministrazioni, per l'emissione contestuale di pareri, autorizzazioni, titoli abilitativi.

## **TITOLO V - LE MODALITA' DI GESTIONE**

### **Art. 30 - Il ruolo del Comune, il coordinamento degli Uffici**

1. - La gestione dell'ANPIL è assunta direttamente dal Comune che ne esercita l'attività attraverso il coordinamento dei propri uffici preposti in materia di ambiente, territorio, paesaggio, cultura ed istruzione, sviluppo economico, attività faunistico-venatoria, vigilanza, e l'organizzazione conseguente dello Sportello unico comunale di cui all'articolo precedente.

2. - Alla gestione si provvede attraverso la disciplina ordinaria dei Regolamenti urbanistico ed edilizio, del Regolamento forestale e di quello faunistico-venatorio, delle disposizioni vigenti in materia di verifica di compatibilità paesaggistica e di vincolo idrogeologico; nell'ambito del territorio sottoposto al regime dell'area protetta la formazione ed attuazione di piani, programmi, progetti, avviene in forma interdisciplinare, integrata e coordinata secondo gli eventuali adeguamenti dei Regolamenti comunali e delle vigenti disposizioni e procedure conseguenti agli indirizzi del presente Regolamento, ed in particolare del precedente Titolo, come previsto dal comma 3, art.19 della l.r. n.49/1945 sulle aree protette.

4. - Il Comune svolge il proprio ruolo gestionale privilegiando rapporti consultivi e collaborativi con le Università, Istituzioni, associazioni ed organizzazioni scientifico-culturali, ambientali e rappresentative delle categorie economiche e professionali particolarmente qualificate nelle materie interessate in ambito provinciale e nell'area del Chianti.

### **Art. 31 - Le intese interistituzionali**

1. - Intese interistituzionali, nelle specifiche materie interessate ed in attuazione delle iniziative gestionali, assicurano le integrazioni di sistema, nel quadro territoriale ed ambientale di cui l'ANPIL è parte, nell'ambito provinciale, in quello degli otto Comuni della Conferenza permanente del Chianti e dei singoli Comuni contermini.

2. - Le intese riguardano, in particolare, ai sensi dell'art. 21 della l.r. n.49/1995 sulle aree protette, l'utilizzazione del personale qualificato per le funzioni di sorveglianza e di vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla legge, dai piani e dai regolamenti; la semplificazione delle procedure di cui all'art. 29 è, in particolare, oggetto di intese interistituzionali.

3. - Il raccordo tra il regime speciale dell'ANPIL e gli adempimenti relativi all'attuazione della disciplina del PIT e del Codice dei beni culturali e del paesaggio potrà costituire oggetto di ulteriori intese con la Regione ed il Ministero del beni e delle attività culturali, tramite le distinte Soprintendenze: questo soprattutto nel particolare dell'assetto condiviso da assicurare alle valenze paesaggistiche e storico-culturali ed alle relative procedure gestionali per aree e beni la cui utilizzazione è sottoposta al presente Regolamento.

4. - Il monitoraggio ambientale nell'area, di cui al successivo art. 33, negli aspetti progettuali ed attuativi, costituisce materia di intese interistituzionali al fine di garantire, nelle materie coinvolte,

criteri, parametri e modalità di esecuzione preordinate a garantire esiti significativi, nella logica di sistema ed interdisciplinare, anche nel quadro regionale e provinciale.

### **Art. 32 - Il coinvolgimento dei soggetti terzi per servizi ed attività**

1. - Nella gestione dell'ANPIL ed in particolare per la fornitura di servizi e per l'esercizio di attività collegate alla fruizione, anche temporanea e stagionale, dell'area e delle sue risorse il Comune ricorre all'affidamento di incarichi a soggetti terzi, con priorità per quanto riguarda l'apertura al pubblico di aree ed itinerari nelle proprietà private; l'affidamento comprende anche la manutenzione periodica di percorsi, attrezzature ed arredi e le garanzie per il loro mantenimento in condizioni costanti di funzionalità, agibilità e sicurezza.

2. - Le attività di sperimentazione, ricerca, didattica naturalistica, educazione ambientale e quelle relative alle visite guidate si realizzano con il concorso dell'associazionismo locale e delle organizzazioni di categoria ove queste si dimostrino qualificate in materia; tale coinvolgimento è da ufficializzare attraverso circostanziati accordi.

3. - Il convenzionamento regola finalità, tempi e modalità degli incarichi, le responsabilità tecnico-scientifiche ed operative, la ripartizione e la copertura degli oneri relativi e l'entità degli eventuali possibili proventi.

### **Art. 33 - Il monitoraggio e la relazione annuale: art. 20, comma 2, l.r. n. 49/1995**

1. - Al monitoraggio ambientale è affidata la gestione ed il controllo del quadro conoscitivo sullo stato dell'area protetta, con particolare riferimento ai tematismi principali relativi a:

- le condizioni fisiche dei suoli e gli aspetti evolutivi del regime delle acque superficiali nei terreni lavorati;
- lo stato di conservazione dei differenti habitat, delle specie, con riguardo per quelle di particolare interesse ed in condizioni critiche;
- le modalità con cui si realizza effettivamente la fruizione pubblica, nelle differenti forme di valorizzazione e nei vari ambienti.

2. - Compito del monitoraggio è rendere disponibili in continuità riferimenti conoscitivi utili alle verifiche di efficienza ed efficacia nella gestione dell'area e, in particolare, del presente Regolamento, motivandone eventuali adeguamenti.

3. - Adempimenti collegati al monitoraggio riguardano la formazione e gestione degli Elenchi di cui al precedente art. 4, l'indicazione di eventuali limiti quantitativi e temporali per la fruizione pubblica relativi al carico di visitatori compatibile con lo stato dei differenti ambienti, il controllo sugli esiti del convenzionamento, delle intese e degli accordi riguardanti l'esercizio delle attività pubbliche e private di valorizzazione.

4. - La relazione annuale di cui all'art. 20, comma 2, l.r. n. 49/1995 sulle aree protette, rende conto dello stato del monitoraggio e dei relativi esiti, anche in relazione alle attività di studio, ricerca, sperimentazione in atto e dei rapporti collaborativi in materia in ambito provinciale ed in collegamento con le Università, i soggetti terzi e gli istituti esterni selezionati in base alla particolare qualificazione dimostrata in campo scientifico e culturale.

### **Art. 34 - Gli organismi consultivi e di proposta**

1. - La gestione dell'ANPIL si avvale del supporto consultivo, propositivo e di partecipazione assicurato da due appositi organismi: il Comitato Scientifico ed il Comitato di Gestione; entrambi i Comitati, secondo le rispettive competenze, esprimono pareri obbligatori sull'impostazione complessiva dell'attività gestionale e sugli esiti del monitoraggio; conseguentemente possono formulare proposte motivate per l'orientamento e l'indirizzo della gestione.
2. - I Comitati sono istituiti entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento; sono presieduti dal Sindaco o dal suo delegato; un responsabile di servizio è incaricato delle funzioni di segreteria e coordinamento dell'attività dei due organismi e dei rapporti con gli uffici comunali ed i soggetti esterni coinvolti nella gestione; ogni Comitato approva nelle sedute iniziali apposito regolamento interno.
3. - I Comitati sono convocati obbligatoriamente nelle seguenti circostanze:
  - in occasione della predisposizione del bilancio comunale e della relazione annuale di cui al 4° comma dell'art. 33;
  - quando vengano ritenute necessarie consulenze e pareri, secondo le competenze dei membri, nel riferimento a specifici affari in esame;
  - su motivata richiesta di almeno tre membri.
4. - Ai lavori dei Comitati possono partecipare, se necessario ma senza diritto di voto, altri soggetti appositamente invitati, quali esperti con specifica qualificazione nelle materie interessate; i Comitati possono essere convocati in seduta congiunta.
5. - Il Comitato Scientifico opera negli aspetti della conservazione, attraverso le particolari competenze tecniche dei membri in campo naturalistico, ambientale, paesaggistico e storico-culturale ed indirizza l'attività di ricerca, sperimentazione, didattica ed educazione ambientale; è composto da quattro esperti nelle materie prima ricordate.
6. - Il Comitato di Gestione opera negli aspetti della valorizzazione ed assicura la partecipazione delle proprietà, delle organizzazioni sociali e culturali locali e delle principali categorie economiche presenti in ambito provinciale; è composto da sei membri in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni turistiche e del tempo libero, della direzione didattica, dell'A.T.C., delle organizzazioni agricole e dei proprietari dei terreni compresi nell'ANPIL.
7. - Alla scelta dei membri provvede il Sindaco previa richiesta di più nominativi, con relativi curricula, ad istituzioni ed organizzazioni particolarmente qualificate nelle materie interessate che operano in sede locale, provinciale e regionale; la scelta tra più nominativi dovrà assicurare la presenza di competenze differenziate all'interno dei Comitati.



## **TITOLO VI - AZIONI, PROGETTI, PROGRAMMI SPECIALI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 35 - Le iniziative di gestione**

1. - In attuazione delle regole per la conservazione e valorizzazione di cui ai precedenti Titoli II e III e secondo le tematiche e modalità individuate in tali ambiti disciplinari, la gestione a regime dell'ANPIL si realizza attraverso azioni, progetti unitati e programmi speciali che, se di competenza pubblica, trovano riscontro periodico nel bilancio comunale; le iniziative a carattere interistituzionale si giovano del concorso di fondi comunitari, statali, regionali, anche in cofinanziamento, nei settori di intervento interessati.

2. - Costituiscono oggetto di impegni prioritari per l'avvio della gestione:

- l'adeguamento, nel riferimento all'ANPIL, della regolamentazione comunale e provinciale, ove necessario;
- i censimenti e le catalogazioni per la formazione degli Elenchi di cui agli artt. 5, 6, 12;
- gli accertamenti preventivi sui beni archeologici di cui all'art. 15;
- la progettazione unitaria ed il posizionamento della segnaletica e della tabellazione di cui all'art. 26;
- l'apertura del centro visita ed accoglienza, anche se in sede provvisoria, con adeguata dotazione di materiale informativo.

3. - Entro il perimetro dell'ANPIL ed in relazione all'avvio della sua gestione, il Comune promuove la proposta ed attuazione di iniziative da parte di privati, associazioni culturali ed organizzazioni sociali o rappresentative di categorie economiche, coerenti con le finalità istitutive dell'area, anche ad integrazione e sostegno alle proprie iniziative, secondo quanto previsto nel precedente Titolo IV.

### **Art. 36 - Informazione e documentazione**

1. - Impegno continuativo nella gestione dell'ANPIL è costituito dalla creazione di una banca-dati e dalla raccolta e diffusione della documentazione ed informazione sull'area protetta, sullo stato di conservazione delle sue risorse, sulle opportunità e modalità di fruizione.

2. - Gli atti relativi alla gestione, compresi gli esiti del monitoraggio, degli studi, ricerche, sperimentazioni sono oggetto di tempestiva pubblicizzazione a garanzia dell'efficacia e trasparenza amministrativa e del rispetto dei diritti di informazione del pubblico; è consentito l'accesso e la consultazione degli atti di gestione nei limiti e con le modalità di legge.

3. - L'informazione e la documentazione, integrale o per estratto, relativa al materiale prodotto utilizza i consueti canali di diffusione offerti da fogli e bollettini periodici, dalla stampa quotidiana e specialistica, da mezzi e supporti informatici e telematici; il coordinamento di tali strumenti assicura la creazione di un'immagine unitaria che deve trovare riscontro coerente, in quanto a contenuti e veste grafica, anche nella segnaletica e nella tabellazione perimetrale ed interna dell'area protetta.

## **TITOLO VII - VIGILANZA, SANZIONI, RIDUZIONE IN PRISTINO DI ATTIVITA' NON CONSENTITE O DIFFORMI**

### **Art. 37 - I soggetti interessati; coordinamento interistituzionale della vigilanza**

1. - La vigilanza sul rispetto delle modalità attuative delle attività consentite, oggetto del presente Regolamento, è esercitata dalla polizia municipale che si avvale anche, tramite le intese interistituzionali, del personale della polizia provinciale e del Corpo Forestale dello Stato o di altri soggetti aventi competenza in materia quali le Guardie Ambientali Volontarie; tramite il convenzionamento sono assicurate forme e modalità di collaborazione con le organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo ambientalista abilitate in materia.

2. - Con appositi atti ed iniziative comunali l'azione di vigilanza è organizzata e coordinata assicurando l'integrazione delle competenze dei vari soggetti coinvolti con l'utilizzazione di mezzi, strutture e servizi appositamente disponibili; al proposito sono organizzati specifici corsi di formazione riferiti alla caratterizzazione ed alle specificità dell'area.

3. - L'azione di vigilanza, nei suoi esiti, concorre alla prevenzione del degrado ed al monitoraggio, di cui all'art. 33, per quanto riguarda l'accertamento sia dell'evoluzione del quadro ambientale che dell'efficacia della gestione complessiva e degli specifici provvedimenti relativi; alla vigilanza è affidata anche l'assistenza ed il supporto alle azioni di promozione e controllo della valorizzazione negli aspetti relativi all'accoglienza ed all'orientamento della fruizione nel perimetro dell'area protetta.

### **Art. 38 - Graduazione delle sanzioni**

1. - In applicazione delle vigenti disposizioni previste dalla l.r. n.49/1995 sulle aree protette, nell'art. 22, e secondo la competenza comunale in materia, l'entità predefinita della sanzione, variabile tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 2000,00, è specificata in base alla gravità dell'infrazione ed alle categorie di beni interessate dalla stessa.

2. - Nei casi di particolare tenuità dell'infrazione, anche a seguito di quanto disposto da eventuali particolari ordinanze, la sanzione applicabile varia da € 25,00 ad € 200,00.

3. - La determinazione della tenuità dell'infrazione e della specifica entità della sanzione, nell'ambito di variabilità tra i massimi ed i minimi predefiniti, è fissata in base alla rilevanza dell'infrazione stessa; questa è da desumere:

- dalla natura dell'azione sanzionata, dai mezzi impegnati, dalla durata e dalle modalità con cui si realizza;
- dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- dal pregio del bene danneggiato, se esso figura in Elenco o meno;
- della possibilità e dall'efficacia finale dei ripristini effettivamente realizzabili e dagli assetti definitivi conseguibili nel tempo;
- dell'eventualità di altre forme effettivamente praticabili di riduzione o compensazione del danno risultante.

4. - Nel caso della violazione di più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o di più violazioni della stessa disposizione, viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo del suo valore.

5. - Nel caso di una violazione che determini il danneggiamento di più esemplari di una stessa specie l'applicazione della sanzione pecuniaria sarà rapportata al numero complessivo degli esemplari interessati.

6. - Qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di queste soggiace alla sanzione per essa disposta.

7. - Chi esplica un comportamento sanzionabile recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione specifica aumentata fino al doppio.

8. - Le sanzioni per il mancato rispetto delle clausole relative ad atti di convenzionamento, ad accordi e disciplinari, sono convenute tra le parti e specificate nei medesimi atti al momento della loro stesura e sottoscrizione.

#### **Art. 39 - Sanzioni ordinarie**

1 - Per infrazioni nell'ambito territoriale dell'ANPIL non considerate dalle disposizioni riguardanti il presente Regolamento, ma relative alle norme provinciali ed a quelle comunali di polizia urbana e rurale, il regime sanzionatorio ordinario viene applicato nella stessa graduazione di valori considerata al precedente articolo.

#### **Art. 40 - Riduzione in pristino**

1. - Oltre alle sanzioni di cui ai precedenti articoli può essere ordinata la riduzione in pristino dei luoghi interessati a spese del trasgressore; in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro il termine e con le modalità fissate, il Comune procede all'esecuzione in danno degli obbligati ovvero esegue coattivamente il provvedimento rimuovendo gli effetti dell'attività compiuta con spese a carico del trasgressore.

2. - I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli esemplari di flora e fauna, gli animali abbattuti ed i prodotti raccolti dal sottobosco.

